Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 5 dicembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1376.

Disciplina dell'uso di denominazioni combattentistiche da parte di società, nonchè di cooperative di lavoro o di produzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' vietato alle società, nonchè alle cooperative di lavoro o di produzione, l'uso della denominazione: « fra congiunti di caduti in guerra », « fra mutilati e invalidi di guerra », « fra decorati di medaglie d'oro al valor militare », « fra decorati al valor militare », « fra combattenti » e di denominazioni analoghe, senza la preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Gli enti di cui all'art. 1 i quali abbiano già assunta una delle denominazioni in detto articolo previste, dovranno, se intendano mantenerla, presentare la domanda per ottenerne l'autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Qualora non presentino la domanda entro il termine stabilito o, avendola presentata, l'autorizzazione non venga concessa, dovranno eliminare la denominazione dai propri statuti e non potranno comunque farne uso.

Art. 3.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 ottobre 1942-XX, n. 1377.

Assegnazione di ufficiali presso lo squadrone carabinieri guardie del Re Imperatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il completamento dei quadri dello squadrone carabinieri guardie del Re e Imperatore, quando non sia possibile provvedere con ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, il Ministro per la guerra ha facoltà di destinare allo squadrone anzidetto per un periodo non superiore ad un quinquennio, capitani o subalterni in servizio permanente delle armi di cavalleria e di artiglieria.

Art. 2.

Gli ufficiali comandati a prestar servizio presso lo squadrone carabinieri guardie del Re e Imperatore, ai sensi dell'articolo precedente, continuano ad appartenere all'arma di provenienza, ma hanno diritto al trattamento economico previsto per gli ufficiali dello squadrone e ne vestono l'uniforme.

Durante il quinquennio, i tenenti possono, a domanda, ottenere il trasferimento nell'Arma dei carabinieri Reali, previa frequenza con esito favorevole del corso di applicazione presso la Scuola centrale carabinieri Reali, di cui all'art. 2, n. 1, lettera c) del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni. Il trasferimento nell'Arma dei carabinieri Reali è definitivo e l'ufficiale assume nell'Arma l'anzianità della data di trasferimento.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della legge stessa prestano servizio nello squadrone carabinieri guardie del Re e Imperatore.

Essi cessano dal trasferimento provvisorio nell'Arma dei carabinieri Reali effettuato in base al numero 18 delle norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvate con decreto Ministeriale 20 luglio 1930-VIII, e sono reiscritti nei ruoli dell'arma di provenienza.

Art. 4.

La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed esplica la sua efficacia per la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 ottobre 1942-XX, n. 1378.

Sospensione degli esami per la promozione a vice procuratore militare del Re Imperatore e a cancelliere capo di tribunale militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, sono sospesi gli esami preveduti dall'art. 14, secondo comma, del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931-IX, n. 919, in relazione all'art. 57 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra, approvato con R. decreto 9 settembre 1941-XIX, n. 1022, per l'ammissione allo scrutinio per le promozioni ai gradi di vice procuratore militare del Re Imperatore o giudice relatore e di cancelliere capo di tribunale militare.

Art. 2.

I posti disponibili alla data di pubblicazione della presente legge e quelli che si renderanno successivamente disponibili fino alla data di cessazione dello stato di guerra nei gradi di vice procuratore militare del Re Imperatore o di giudice relatore e di cancelliere capo di tribunale militare, sono conferiti secondo le norme contenute nell'art. 13, secondo comma; nell'art. 14, primo comma, del R. decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, e nell'art. 31, terzo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2903; fermo restando, in ordine alle promozioni al grado di cancelliere capo di tribunale militare, il limite di almeno due anni di permanenza nel grado inferiore, preveduto dall'art. 14, terzo comma, del predetto Regio decreto-legge.

Per le promozioni suddette sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, e del R. decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1942-XX, n. 1379.
Norme per il servizio di censura e di controllo sui mezzi di comunicazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, relativa all'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità, derivante da causa di guerra, di emanare norme concernenti il servizio di censura e di controllo sui mezzi di comunicazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le comunicazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante l'applicazione della legge di guerra, disposta con R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti per l'esercizio della censura e del controllo sulla corrispondenza epistolare e sulle comunicazioni telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, e di qualsiasi altra specie.

Art. 2.

Gli organi incaricati della censura e del controllo dei mezzi di comunicazione hanno facoltà:

1) di prendere conoscenza del contenuto della corrispondenza epistolare e delle comunicazioni telegrafiche, telefoniche, radioelettriche e di qualsiasi altra specie;

2) di procedere alla soppressione, totale o parziale, della corrispondenza epistolare e delle comunicazioni telegrafiche, telefoniche, radioelettriche e di qualsiasi altra specie, che possano comunque portare pregiudizio alla difesa dello Stato.

Art. 3.

Le Amministrazioni pubbliche, che esercitano servizi postali e di telecomunicazioni, i concessionari dei servizi stessi, gli enti autorizzati al recapito e gli obbligati al trasporto di effetti postali sono tenuti a concorrere al servizio di censura e di controllo, ottemperando alle disposizioni e agli ordini che, a tal fine, vengano impartiti dalle autorità competenti.

Art. 4.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, trasporta, o comunque detiene per il recapito, corrispondenza epistolare è tenuto ad esibirla agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta ai fini del servizio di censura.

Gli ufficiali e gli agenti predetti hanno facoltà di trattenere la corrispondenza epistolare esibita, per l'inoltro ai competenti organi incaricati del servizio di censura, i quali, dopo la verifica, ne curano il recapito a mezzo servizio postale con tassa semplice a carico del destinatario.

Art. 5.

Il trasporto di corrispondenza epistolare diretta all'estero, nonchè il trasporto o il recapito di corrispondenza epistolare proveniente dall'estero possono essere effettuati soltanto a cura dell'Amministrazione postale.

La disposizione del comma precedente si applica anche al trasporto e al recapito di corrispondenza epistolare provenienti da basi navali o da altre zone, alle quali, ai sensi di speciali disposizioni emanate per ragioni inerenti allo stato di guerra non si possa accedere senza l'autorizzazione della competente autorità, ovvero diretta a dette basi navali o zone.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano al trasporto o al recapito di corrispondenza epistolare delle Amministrazioni dello Stato, effettuati a mezzo di

speciali incaricati. Restano ferme le particolari disposizioni concernenti il trasporto e il recapito della corrispondenza delle missioni diplomatiche.

Art. 6.

Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria addetti al servizio di controllo alla frontiera, ai porti e agli aeroporti hanno facoltà di trattenere gli stampati di qualsiasi genere di cui siano in possesso le persone che si recano all'estero o che provengono dall'estero.

Gli stampati trattenuti, sono, a richiesta degli interessati, depositati negli uffici di pubblica sicurezza di frontiera, per la successiva restituzione.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei casi preveduti dal secondo comma dell'art. 5.

Art. 7.

Gli addetti al servizio di censura e di controllo sono tenuti all'osservanza del segreto sulla corrispondenza e sulle comunicazioni delle quali vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio.

In caso di trasgressione, si applicano le disposizioni dell'art. 326 del Codice penale.

Art. 8.

Chiunque invia, trasporta o recapita corrispondenza epistolare in contravvenzione all'art. 5 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire diecimila.

La stessa pena si applica a chiunque non ottempera all'ordine impartito ai sensi dell'art. 4, di esibire la corrispondenza epistolare di cui sia in possesso, nonchè a chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel n. 1 dell'art. 1 e nel n. 1 dell'art. 2 del decreto del DUCE del 28 agosto 1942-XX, relativo al servizio di corrispondenza postale e di telecomunicazioni.

Art. 9.

Il presente decreto si applica anche nei territori dell'Africa italiana e nei Possedimenti.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 5 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — HOST VENTURI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 5. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, della motobarca « Angiolinetta ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 2 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1941, registro n. 9 Marina, foglio n. 301, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La motobarca *Angiolinetta* già iscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiata da detto ruolo dalle ore 16 del 20 luglio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1942-XXI
Registro n. 13 *Marina, foglio n.* 475.

(4448)

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduti gli articoli 21 e 23 dello statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, approvato con R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 100, e le successive modificazioni dello stesso;

Veduta la deliberazione in data 22 aprile 1942-XX, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale predetto ha proceduto alla rinnovazione delle cariche di presidente e di vice-presidenti;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, a' sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la conferma dei signori gr. uff. dottor ing. Giuseppe Smeraldi, conte gr. cr. gen. ing. Giacomo Miari de' Cumani, Senatore del Regno, e grand'ufficiale avv. Riccardo Galli, nelle cariche, rispettivamente, di presidente e di vice-presidenti dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, per un triennio, a' sensi dell'art. 23 dello statuto dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1942-XXI
Registro n. 24 *Finanze, foglio n.* 157. — D'ELIA

(4495)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 ottobre 1942-XXI.

Decadenza, riconoscimento e conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1942-XX col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Franco Bogazzi quale componente del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista, in dipendenza della carica di segretario federale di Avellino;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1941-XIX col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Vittorio Passalacqua quale componente del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista, in dipendenza della carica di segretario federale di Bolzano;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Luigi San Germano quale componente del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista, in dipendenza della carica di segretario federale di Genova;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere Nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Mario Piazzesi quale componente del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista, in dipendenza della carica di segretario federale di Lucca;

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Guido Ramaccioni quale componente del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista, in dipendenza della carica di segretario federale di Palermo;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Attilio Tosi quale componente del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista, in dipendenza della carica di segretario federale di Ravenna;

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1941-XIX col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Ettore Patrizi quale componente del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista, in dipendenza della carica di segretario federale di Terni;

Visto il proprio decreto in data odierna con cui i fascisti Franco Bogazzi, Vittorio Passalacqua, Luigi San Germano, Mario Piazzesi, Guido Ramaccioni, Attilio Tosi ed Ettore Patrizi cessano dalla carica di segretario federale, rispettivamente, di Avellino, Bolzano, Genova, Lucca, Palermo, Ravenna e Terni e vengono nominati, in loro vece, rispettivamente, i fascisti Francesco Grossi, Bruno Stefanini, Franco Bogazzi, Michele Morsero, Attilio Tosi, Mario Urbinati e Guido Ramaccioni;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Vittorio Passalacqua, Ettore Patrizi, Mario Piazzesi e Luigi San Germano decadono dalla carica di Consigliere nazionale cessando di appartenere al Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista, in dipendenza della qualità di segretario federale, rispettivamente, di Terni, Bolzano, Lucca e Genova.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Francesco Grossi, Michele Morsero, Bruno Stefanini e Mario Urbinati quali componenti il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista, in dipendenza della carica di segretario federale, rispettivamente, di Avellino, Lucca, Bolzano e Ravenna.

E' confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Franco Bogazzi, Guido Ramaccioni ed Attilio Tosi quali componenti del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista, in dipendenza della carica di segretario federale, rispettivamente, di Genova, Terni e Palermo cessandone per la qualità di segretario federale, rispettivamente, di Avellino, Palermo e Ravenna.

Roma, addì 29 ottobre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4496)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 ottobre 1942-XXI.

Unificazione dei pneumatici, cerchi e calibri per cerchi di ruote di aeroplano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, numero 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pub-

bliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 22 ottobre 1937-XV, relativo all'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI 495 a 501 dei pneumatici, cerchi da velivolo e calibri di verifica;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 29 ottobre 1942-XXI;

Decreta:

E' abrogato il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 22 ottobre 1937-XV, relativo all'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI 495 a 501 dei pneumatici, cerchi da velivolo e calibri di verifica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 ottobre 1942-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(4497)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 novembre 1942-XXI.

Unificazione ottone e bronzo in pani da fonderia - getti in ottone e di bronzo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 10 novembre 1942-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1694-1695 - 24 ottobre 1941-XIX: Ottone in pani da fonderia - Qualità, prescrizioni, prove (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 1696-1697 - 24 ottobre 1941-XIX: Getti di ottone - Qualità, prescrizioni, prove (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 1698-1700 - 24 ottobre 1941-XIX: Bronzi in pani da fonderia - Bronzi al solo stagno - Bronzi con zinco - Bronzi con piombo - Qualità, prescrizioni, prove (fascicolo unico di tre tabelle).

UNI 1701-1703 - 24 ottobre 1941-XIX: Getti di bronzo - Bronzi al solo stagno - Bronzi con zinco - Bronzi con piombo - Qualità, prescrizioni, prove (fascicolo unico di tre tabelle).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quanto si tratti di introdurre tipi nuovi di materiali che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento della osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 novembre 1942-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(4498)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 novembre 1942-XXI.
Unificazione fori passanti per bulloneria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione del l'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X. n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 10 novembre 1942-XXI;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni e Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria la osservanza dell'unificazione contenuta nella seguente tabella:

UNI 1728 - 24 ottobre 1941-XIX: Fori passanti per bulloneria.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nella suddetta unificazione per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta la osservanza obbligatoria delle disposizioni del presente decreto si trovassero nella necessità di dover derogare alle disposizioni stesse, dovranno darne comunicazione alla Commissione Superama di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 novembre 1942-XXI

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(4499)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli
del 4 dicembre 1942-XXI - N. 220

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,80555	Portogallo (U)	0,78
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,78
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	83,975
Id. 3,50 % (1902)	86,10
Id. 3 % lordo	72,25
Id. 5 % (1935)	93,375
Redimib. 3,50 % (1934)	83,20
Id. 5 % (1936)	96,95
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,70
Id. 4 % (15-12-43)	99,725
Id. 5 % (1944)	99,80
Id. 5 % (1949)	96,20
Id. 5 % (15-2-50)	96,10
Id. 5 % (15-9-50)	96,15
Id. 5 % (15-4-51)	96,125

CONCORSI

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

Graduatoria del concorso a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 3, che approva i ruoli organici del Ministero della cultura popolare;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 11 ottobre 1941-XIX, che autorizza l'espletamento, durante l'anno 1942, di pubblici concorsi per l'ammissione ad impieghi nella Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27,

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 15 aprile 1942-XX, che stabilisce i coefficienti di merito per i servizi e le benemerenze di guerra, fasciste e demografiche;

Vista la circolare 8 giugno 1942-XX, n. 2029-A.G. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa ai coefficienti di merito suddetti;

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1941-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 29 dicembre successivo, con il quale fu indetto il concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero della cultura popolare;

Visti i decreti Ministeriali 3 maggio e 1° luglio 1942-XX con i quali fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito ai risultati del concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno di questo Ministero, indetto con decreto Ministeriale 10 dicembre 1941-XX:

1. Giovagnorio Giuseppe (coniugato, ex-combattente) . . . . punti 136,50
2. Di Pucchio Umberto (coniugato, orfano di guerra) . . . . » 135,00
3. Di Virgilio Rinaldo (coniugato ed in possesso del requisito di cui all'art. 1, n. 9, del R.D.L. 5 luglio 1934, n. 1176) . . . . . . » 126,00
4. Mogliani Guglielmo (coniugato) . . . » 126,00

Art. 2.

I candidati predetti sono dichiarati vincitori del concorso medesimo, nell'ordine sopra specificato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1942-XXI

Il Ministro: PAVOLINI

(4508)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.